

La natura della responsabilità civile del medico

La responsabilità civile del medico ricorre quando siano lesi la vita o l'integrità psico-fisica di un soggetto. Il danneggiato può agire per ottenere l'integrale risarcimento dei danni sia nei confronti della parte, pubblica o privata, con la quale ha instaurato il rapporto giuridico sia nei confronti del medico - dipendente o convenzionato - che materialmente abbia determinato l'evento dannoso.

L'obbligazione del medico ad una determinata prestazione può derivare da un contratto d'opera intellettuale, da un contratto di lavoro subordinato oppure, ancora, può avere origine non contrattuale (situazione di urgenza; incarico conferito da una P.A. per pubblico interesse; rapporto in favore di un terzo beneficiario, come nel caso dei familiari che affidino la cura del proprio congiunto incapace di intendere e di volere alla cura di un medico di fiducia). In quest'ultima ipotesi rileva, anche ai fini del risarcimento, la lesione del diritto (assoluto e protetto costituzionalmente all'art. 32) al bene salute.

La violazione del diritto di credito da luogo alla responsabilità contrattuale, la violazione del diritto assoluto da origine alla responsabilità extracontrattuale. Chi ha subito un danno a causa di una condotta illecita del medico chirurgo, può agire per il risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale; la scelta di quale delle due azioni esercitare, quando concorrano entrambi i presupposti, è rimessa alla valutazione discrezionale.

In questa materia, anche se vi è un preesistente rapporto giuridico con il medico - per cui sia configurabile una prospettiva in termini di **responsabilità contrattuale** - sarà di regola compresente anche la **responsabilità extracontrattuale, in quanto i diritti che possono essere pregiudicati sono quelli primari ed assoluti dell'individuo** (vita ed integrità psicofisica) al rispetto dei quali chiunque è tenuto. Si cumulano, in tale sede, l'obbligazione giuridica assunta con il contratto e l'obbligazione generale che si ispira al principio del *neminem laedere*.

La differenza pratica tra riflette, oltre

le due forme di responsabilità è notevole e si che sui termini della prescrizione, sull'onere della prova.

In materia **extracontrattuale**, provare il fatto illecito. colpevolezza (dolo o colpa) relativo nesso causale.

la regola è che l'attore abbia l'onere di Vale a dire, non solo l'evento dannoso ma anche la nella condotta dell'autore del danno ed il

Nella responsabilità **contrattuale**, invece, all'attore preesistente rapporto giuridico da cui deriva il debitore convenuto in giudizio che ricade - se vuole andare esente da responsabilità dell'obbligazione sia dovuto a causa a lui non **vi è un'inversione dell'onere della prova.**

è sufficiente provare il suo diritto di credito ed è sul l'onere della prova di dimostrare - che l'inadempimento imputabile (1218 c.c.):

Lo Studio Bisson, attraverso lo staff di avvocati di cui si avvale, è in grado di assistere le Parti avanti tutti i tribunali italiani, a costi particolarmente vantaggiosi per la propria clientela, la quale potrà richiedere allo Studio un preventivo, senza impegno, e così conoscere l'intero costo del giudizio da sostenere.

Vuoi maggiori informazioni ? Contattaci via [Mail](#) o tramite [Telefono](#) . [Preventivi e Costi](#)

Articoli correlati: Casi Studio: Link esterni:
